



IMPOSTE SUL REDDITO

Concordato preventivo biennale: le modalità di determinazione del reddito

di Francesca Benini

Convegno di aggiornamento

Concordato preventivo biennale: opportunità e calcoli di convenienza

Scopri di più

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è un istituto di *compliance*, rivolto alle **imprese e ai lavoratori autonomi di minori dimensioni** che si pone come obiettivo quello di **razionalizzare gli obblighi dichiarativi** e di favorire l'adempimento spontaneo.

Il CPB è finalizzato alla **definizione, per un biennio, del reddito** derivante dall'esercizio di impresa o dall'esercizio di arti e professioni e del valore della produzione netta, rilevanti, rispettivamente, **ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap**.

Al CPB possono accedere i **soggetti titolari di reddito di impresa** o derivante dall'esercizio di arti e professioni che applicano gli indici di affidabilità fiscale (c.d. ISA), ovvero che adottano il regime di forfettario, di cui all'articolo 1, commi 54-89, L. 190/2014.

Per tali contribuenti, i **redditi oggetto di concordato riguardano**:

- il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'[articolo 54, comma 1, Tuir](#), **senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze**, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#);
- il reddito di impresa, di cui all'[articolo 56, Tuir](#) e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti Ires, quello di cui alla sezione I del capo II del titolo II del Tuir, ovvero, per le imprese minori, quello di cui all'[articolo 66, Tuir](#), **senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze e sopravvenienze attive e passive, redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'[articolo 5, Tuir](#)**.

Per quanto riguarda l'Irap, invece, l'oggetto del concordato è il **valore della produzione netta** individuato con riferimento agli [articoli 5, 5-bis, e 8, D.Lgs. 446/1997](#), **senza considerare le plusvalenze e le sopravvenienze attive**, nonché le minusvalenze e sopravveniente passive.

Se il contribuente accetta la proposta dell'Agenzia delle entrate, lo stesso si impegna a



dichiarare gli importi concordati per due periodi di imposta.

Ai fini della determinazione della base imponibile oggetto di concordato, l'Agenzia delle entrate formula al contribuente una proposta, in coerenza con i dati dichiarati dallo stesso e, comunque, nel **rispetto della sua capacità contributiva**.

Tale proposta deve essere **formulata nel rispetto della metodologia illustrata** nel decreto del 14.6.2024 approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ossia **sulla base dei seguenti passaggi**:

1. misurazione dei **singoli indicatori elementari** di affidabilità e anomalia;
2. **valutazione dei risultati economici** nella gestione operativa negli ultimi tre periodi di imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
3. confronto con **valori di riferimento settoriali**;
4. criterio **formulazione base Irap**;
5. rivalutazione con **proiezioni macroeconomiche** per i periodi d'imposta 2024 e 2025.

Con riferimento al primo passaggio, il decreto prevede che, partendo dai dati dichiarati dal contribuente, venga effettuata una **valutazione economica dei risultati raggiunti** nell'anno di applicazione. In particolare, il decreto prevede che venga effettuata una **valutazione dell'affidabilità**, nell'ambito dello specifico ISA, sulla base dei dati dichiarati dal contribuente, **prendendo a riferimento un arco temporale riferito alle ultime otto annualità disponibili**, tenendo conto delle principali dinamiche economiche del settore e delle diverse modalità con cui le imprese o i lavoratori autonomi **realizzano la specifica attività economica**.

Tale analisi consente di **valutare i singoli indicatori** per i quali non sia stata raggiunta la piena affidabilità per addivenire alla definizione della **maggior base imponibile**.

Con riferimento al secondo passaggio, invece, il decreto prevede che venga **condotta un'analisi sull'andamento del reddito operativo** realizzato dal contribuente nell'esercizio dell'attività economica derivante dalla gestione caratteristica della stessa nelle ultime tre annualità, **compresa quella oggetto di dichiarazione**.

Tale analisi consente la **definizione di un valore medio** che viene confrontato con il reddito operativo dell'anno di applicazione, facendo scattare uno **specifico coefficiente di rivalutazione** delle basi imponibili proposte nel caso in cui quest'ultimo dato risulti inferiore alla suddetta media.

Il decreto, poi, prevede, come **terzo passaggio**, l'individuazione di un **parametro di rivalutazione costituito dal livello di redditività minimo settoriale** previsto sulla base delle analisi delle spese per lavoro dipendente dichiarato dalle imprese appartenenti al medesimo ISA **con riferimento alla forza lavoro dipendente impiegata**.

Se la quantificazione del reddito definito nei passaggi metodologici precedenti risulti **inferiore**



a tale parametro, l'Agenzia delle entrate è tenuta a prendere come riferimento reddituale **il citato valore**.

In merito al **quarto passaggio**, il decreto prevede che, al valore della produzione netta rilevante ai fini Irap dichiarata dal contribuente nell'annualità oggetto di dichiarazione, venga **sommata l'eventuale differenza rilevata tra il reddito dichiarato ai fini delle imposte dirette oggetto di concordato e quanto quantificato**, anche per effetto del confronto con i valori di riferimento settoriali **risultanti nel precedente passaggio**.

Per quanto riguarda, infine, il quinto passaggio, il decreto prevede che la **base della proposta concordataria**, individuata a seguito dei passaggi metodologici precedentemente descritti, venga **rivalutata attraverso l'utilizzo delle proiezioni macroeconomiche disponibili**.

A questo riguardo, il decreto prevede che, attualmente, **le stime del PIL italiano prevedono una crescita dello 0,6% nel 2024 e dell'1% nel 2025**.